



**REGOLAMENTO MODIFICATO ED APPROVATO  
DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 38 DEL 07/09/2007.**

**CITTA DI IGLESIAS**

(PROVINCIA DI CARBONIA- IGLESIAS)

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI  
ALIMENTI E BEVANDE NEI CIRCOLI PRIVATI**

**Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento detta i criteri che disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei rispettivi associati, da parte di esercizi non aperti al pubblico, in spacci annessi ad associazioni e/o circoli:
  - a) ADERENTI AD ENTI OD ORGANIZZAZIONI NAZIONALI, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno a norma dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 04/04/2001 n. 235, e di quanto previsto dall'articolo 24 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006;
  - b) NON ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno a norma dell'articolo 3 del D.P.R. N. 235/2001.
2. Il regolamento disciplina, inoltre, le attività musicali e/o di piano bar svolte negli stessi circoli privati.

**Articolo 2 DEFINIZIONE DI CIRCOLO**

1. Ai fini della presente disciplina regolamentare è da considerarsi "CIRCOLO" una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive e sociali.
2. Tale libera associazione deve svolgere la propria attività senza fini di lucro, a beneficio del proprio corpo sociale, in locali o spazi non aperti al pubblico, nonché essere regolarmente affiliata ad Enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'Interno o quantomeno perseguire finalità assistenziali da quest'ultimo tutelate.
3. Ai fini della presente disciplina regolamentare viene altresì denominato "CIRCOLO" anche quello di Enti e/o associazioni diverse, purché abbiano lo stesso fine di quelli sopraccitati.

**Articolo 3 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica ai circoli costituiti tra cittadini, i quali per poter avviare o proseguire l'attività devono:
  - a) avere finalità assistenziali e/o di mutuo soccorso perseguite attraverso l'effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sportive, sociali, formative, educative;
  - b) essere dotati di statuto, di organi di direzione e controllo;
  - c) adottare modalità di iscrizione che prevedano:



1. la domanda di adesione dell'aspirante socio;
  2. la formale accettazione da parte degli organi statutariamente preposti;
  3. la successiva iscrizione nel libro dei soci;
  4. il rilascio della tessera.
- d) svolgere la propria attività senza fini di lucro, a beneficio del proprio corpo sociale, in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 del D.M. Interno 17 dicembre 1992, n. 564.

#### **Articolo 4 CONTENUTO DELLO STATUTO O DELL'ATTO COSTITUTIVO**

1. L'atto costitutivo e statuto devono contenere le prescrizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinques del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi" (T.U.I.R.).

#### **Articolo 5 AVVIO DELL'ATTIVITÀ**

1. Qualora all'interno del circolo s'intenda effettuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove si svolgono le loro attività istituzionali, il legale rappresentante o presidente pro tempore del circolo, presenta al comune una comunicazione ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 5/06.
2. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, la comunicazione deve essere sottoscritta anche dal gestore.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n. 5/2006.

#### **Articolo 6 CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE**

1. La comunicazione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
  - a) la denominazione completa del circolo, il relativo codice fiscale e l'indicazione della sede;
  - b) l'elenco delle cariche sociali;
  - c) i dati identificativi ed anagrafici ed il codice fiscale del Presidente/Legale Rappresentante del circolo;
  - d) l'eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute a livello regionale o nazionale, che svolgano attività mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;
  - e) che il circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale,
  - f) il tipo di attività di somministrazione;
  - g) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
  - h) che il locale ove si esercita la somministrazione è conforme alle norme in materia igienico sanitaria, edilizia, urbanistica, di polizia urbana e annonaria ed ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
  - i) che il numero dei soci non è inferiore a cento;<sup>(1)</sup>

(1) Articolo così modificato da emendamento proposto ed approvato dalla 2ª Commissione in data 27/07/2007, approvato dalla Commissione Statuto e recepito ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 38 del 07/09/2007.



- j) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, D.P.R. n. 917/1986, T.U.I.R.;
  - k) il numero massimo dei soci che, nel rispetto delle norme di sicurezza, il locale può contenere contemporaneamente;
  - l) l'autocertificazione antimafia;
  - m) la destinazione d'uso del locale;
  - n) la rispondenza dei locali ai criteri di sorvegliabilità, di cui al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564;
  - o) di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, ovvero il ricorrere della situazione di cui al successivo comma 2 del presente articolo, con l'indicazione della persona delegata;
  - p) di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli articoli 11 e 92 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), e che nei suoi confronti non devono sussistere procedimenti o provvedimenti di prevenzione in corso né condanne che comportano divieti, sospensioni o decadenze a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, del D.lgs. 08 agosto 1994 n. 490 e del D.P.R. 03 giugno 1998, n. 252;
  - q) di essere a conoscenza del contenuto del presente regolamento.
2. Nell'eventualità il Presidente/Legale Rappresentante sia sprovvisto del requisito professionale di cui all'articolo 2, comma 4 della L.R. n. 5/06, lo stesso dovrà essere garantito da persona che all'interno del circolo ricopra cariche sociali. La delega di funzioni deve essere espressamente prevista nello statuto del circolo.
3. L'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al permanere in capo al soggetto delegato del requisito professionale di cui al comma 4 dell'articolo 2 della L.R. n. 5/06; la stessa cessa con le dimissioni del delegato se questo non venga reintegrato entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle dimissioni, con le stesse modalità di cui al precedente comma.
4. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal Presidente/Legale Rappresentante, ma affidata in gestione a terzi, la comunicazione di cui sopra dovrà contenere:
- a) l'indicazione del nominativo del gestore;
  - b) la dichiarazione del gestore del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 5/06 per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
  - c) copia di un documento di identità in corso di validità.

#### **Articolo 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE**

1. Alla comunicazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del circolo;
  - b) elenco delle cariche sociali, e dei soci;
  - c) copia del documento d'identità in corso di validità del Presidente/Legale Rappresentante



del circolo (e del delegato nei casi di cui al comma 2 del precedente articolo);

d) copia del documento d'identità in corso di validità del gestore, nel caso in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande venga affidata in gestione;

e) dichiarazione sottoscritta in forma leggibile dal Presidente Nazionale e/o Regionale di Ente che attesti l'affiliazione ad esso del circolo, in caso di circolo affiliato;

f) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge Regionale n. 5/06 per l'esercizio dell'attività di somministrazione, per il Presidente/Legale Rappresentante/Delegato e l'eventuale Gestore;

g) D.I.A. sanitaria ai sensi del regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

h) autocertificazione del presidente in cui si dichiara che nei locali del circolo non possono essere presenti contemporaneamente, compreso il personale di servizio, più di cento persone. In caso contrario occorre presentare idonea certificazione di prevenzione incendi.

#### **Articolo 8 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

1. I locali dei circoli nei quali si svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono possedere i seguenti requisiti:

a) devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non avere accesso diretto dalla pubblica via ma essere separati dall'ingresso da ambienti divisorii, in modo tale che sia impedita dall'esterno la percezione visiva dell'attività di somministrazione;

b) l'attività di circolo o di somministrazione non deve essere contraria a norme esplicite contenute nel regolamento del condominio;

c) nell'area destinata alla somministrazione deve essere esposta copia della comunicazione, di tutte le prescritte autorizzazioni e il certificato di affiliazione del circolo all'ente nazionale (se trattasi di circolo affiliato);

d) sull'ingresso ed all'esterno della struttura sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno o i prodotti che vi vengono somministrati;

e) la somministrazione di bevande e/o alimenti deve essere riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale regolarmente iscritti nel libro dei soci;

f) l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attività o, per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinate anche a non soci;

g) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico - sanitaria, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

#### **Articolo 9 MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

1. Ai CIRCOLI di cui al presente regolamento NON È CONSENTITO:

a) permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di



somministrazione, che non abbia la qualità di socio a norma del presente regolamento o la cui adesione non sia stata ancora ratificata dagli organi di controllo del circolo;

- b) effettuare la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;
- c) svolgere l'attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.

2. I CIRCOLI di cui al presente regolamento SONO TENUTI:

- a) a dare comunicazione al Comune in caso di cambio del Presidente/Legale Rappresentante (o del suo delegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 6) o del Gestore, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, corredata da copia del relativo verbale dell'assemblea e da autocertificazione del nuovo Presidente/Legale Rappresentante (o del suo delegato) o del Gestore, attestante il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 5/06;
  - b) a verificare che le persone che accedono ai locali del circolo siano associati in possesso della relativa tessera, attraverso il Presidente/Legale Rappresentante e/o il Gestore del circolo.
3. Qualsiasi modalità di svolgimento dell'attività difforme dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e richiede il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.
4. L'affiliazione di un circolo ad un Ente Nazionale non può cessare senza che venga sostituita da nuova affiliazione ad altro ente, pena la chiusura del circolo.

#### **Articolo 10 ATTIVITÀ CONSENTITE**

- 1. La denuncia d'inizio attività, a norma del presente regolamento, consente la somministrazione di bevande analcoliche ovvero anche di bevande alcoliche e/o di alimenti esclusivamente ai soci del circolo medesimo.
- 2. Per i circoli sportivi, in occasione di raduni e manifestazioni sportive risultanti da calendario trasmesso al Comune all'inizio di ogni anno, o previa comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione può essere effettuata anche ai soci di altri circoli affiliati a enti riconosciuti o di federazioni sportive riconosciute dal CONI che partecipano alla manifestazione, salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.
- 3. Nei locali destinati alla somministrazione è consentita l'effettuazione dei giochi leciti, previa presentazione di apposita DIA (Denuncia D'inizio Attività), nonché l'installazione di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco, secondo la normativa vigente in materia.
- 4. In caso d'installazione di biliardi dovrà essere prodotto il certificato di collaudo statico dell'immobile.
- 5. Al fine di puro allietamento possono essere collocati, nei locali destinati alla somministrazione, apparecchi di juke box, apparecchi televisivi, radiofonici ed impianti sonori ad alta fedeltà senza che il loro utilizzo arrechi disturbo alla quiete pubblica, attestata attraverso la relazione acustica di cui al comma 3 del successivo articolo 11.



**Articolo 11 ATTIVITÀ MUSICALI E/O PIANO BAR SVOLTE ALL'INTERNO DI CIRCOLI PRIVATI**

1. Ferme restando le condizioni di legge, il circolo, quando ricorrono i seguenti elementi, è da considerarsi locale di pubblico spettacolo, con la conseguente applicazione delle relative norme e, pertanto, assoggettabile alla disciplina degli spettacoli pubblici ai fini degli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.:

- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso o sia previsto un incremento del costo delle consumazioni;
- b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc destinata a raggiungere la generalità dei cittadini;
- c) complessità dei locali dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale ai sensi del Codice Civile (attività economica professionalmente esercitata);
- d) esercizio del ballo.

2. Le attività musicali e/o di piano bar, possono essere effettuate previa presentazione di una dichiarazione d'inizio attività, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che sussistano le sotto elencate condizioni:

- a) l'attività musicale deve essere finalizzata a intrattenere e rendere più gradevole la permanenza dei soci mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio dei cantanti, qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni di seguito riportate:
- b) la manifestazione non deve avere lo scopo di fare spettacolo;
- c) non deve avere comunque scopo di lucro;
- d) non devono essere aumentati i prezzi delle consumazioni e i locali non devono essere trasformati per l'occasione;
- d) non deve essere effettuata alcuna pubblicità sulla manifestazione musicale;
- e) l'assetto ordinario dei locali non deve essere modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'intrattenimento, al fine di trasformarlo in luogo di pubblico spettacolo;
- f) gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere per quanto possibile l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente dovrà essere depositata al Comune una Relazione tecnico - descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, che dimostri il rispetto dei limiti di emissione sonora, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, iscritto all'Albo Regionale, nel rispetto della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna dell'8



luglio 2005 n. 30/9.

4. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività musicali e/o di piano bar è consentito in conformità a quanto sopra disposto e, comunque, previa comunicazione al Comune.
5. Rimangono ferme in materia di trattenimento, le sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni.

#### **Articolo 12 VIGILANZA**

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti alle Autorità di P.S., al Corpo di Polizia Municipale, il personale ASL e qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di somministrazione.

#### **Articolo 13 SANZIONI**

1. Qualora l'attività di somministrazione venga svolta professionalmente e/o anche nei confronti di persone diverse dai soci o si verifichino le situazioni di cui all'articolo 9, e si accerti quindi la violazione delle normative vigenti in materia, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 35 della L.R. n. 5/2006, che di seguito si riporta:

*LR. 18/05/2006, n. 5 - Articolo 35 - Sanzioni.*

*1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 23 e 24 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.*

*2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.*

*3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 32 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000.*

*4. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 34 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000.*

*5. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.*

*6. Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal comune nel quale sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento.*

*7. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.*

*8. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.*

*9. Le autorizzazioni previste dal presente titolo decadono, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 4, qualora il titolare:*

*a) non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, salvo eventuale proroga per un uguale periodo in caso di comprovata necessità;*

*b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno; e) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2.*





10. In ogni caso è ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa richiesta.

2. Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno consentito l'esercizio dell'attività o gli organi competenti segnalino difformità con le norme igienico-edilizie, con quelle sulla destinazione d'uso dei locali, con quelle di sicurezza e sorvegliabilità e con quelle sanitarie, si ordina la sospensione dell'attività, che può essere ripresa solo dopo il ripristino delle condizioni richieste per l'esercizio della medesima. In caso d'inottemperanza si ordina la cessazione dell'attività.
3. Qualora, in relazione alle attività sociali svolte e/o all'orario delle medesime, si accertino violazioni delle stesse od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa della quiete pubblica, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, si può disporre la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione nel circolo medesimo. In caso d'inottemperanza, può essere disposta la sospensione o la cessazione dell'attività.
4. Per quanto concerne le violazioni alle norme del presente regolamento, non previste da altre normative, si applica una sanzione da euro 25 ad euro 500.
5. Nell'ipotesi di connessione obiettiva tra la violazione amministrativa ed un reato di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, "Modifiche al sistema penale", la sanzione accessoria è disposta dal giudice penale.

#### **Articolo 14 PUBBLICITÀ DEI PREZZI**

1. Per i prodotti destinati alla somministrazione l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
  - a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all'interno dello spazio destinato alla somministrazione di apposita tabella;
  - b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a).
2. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
3. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

#### **Articolo 15 ORARI**

1. Nei locali del circolo deve essere esposto, su appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura, determinato all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dal Comune.

#### **Articolo 16 PRESCRIZIONI**

1. Nei CIRCOLI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE È VIETATO:
  - a) somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 16, agli infermi di mente ed a persone manifestatamente ubriache, ancorché soci;
  - b) adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche senza la presenza del presidente o di un suo rappresentante maggiorenne;
  - c) il gioco d'azzardo.





### **Articolo 17 CESSAZIONE**

1. Nel caso di cessazione dell'attività di somministrazione, il presidente del circolo è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.
2. Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto, del presidente, dell'affidatario, nonché degli orari delle attività sociali, deve osservare le prescrizioni di legge e del presente regolamento e deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni.

### **Articolo 18 NORMA TRANSITORIA E FINALE**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione il D.P.R. n. 235/01, la L.R. n. 5/2006, il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) ed il relativo regolamento, nonché la normativa vigente nelle materie specifiche.
2. Per i circoli già autorizzati per l'attività di somministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento le nuove norme si applicano dall'inizio del nuovo anno associativo.

### **INDICE**

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Articolo 2	DEFINIZIONE DI CIRCOLO	2
Articolo 3	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Articolo 4	CONTENUTO DELLO STATUTO O DELL'ATTO COSTITUTIVO	3
Articolo 5	AVVIO DELL'ATTIVITÀ	3
Articolo 6	CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE	3
Articolo 7	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE	5
Articolo 8	REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE	5
Articolo 9	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	6
Articolo 10	ATTIVITÀ CONSENTITE	7
Articolo 11	ATTIVITÀ MUSICALI E/O PIANO BAR SVOLTE ALL'INTERNO DI CIRCOLI PRIVATI	7
Articolo 12	VIGILANZA	9
Articolo 13	SANZIONI	9
Articolo 14	PUBBLICITÀ DEI PREZZI	10
Articolo 15	ORARI	10
Articolo 16	PRESCRIZIONI	10
Articolo 17	CESSAZIONE	11
Articolo 18	NORMA TRANSITORIA E FINALE	11